



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 57 del 27/11/2025

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100. Approvazione.

L'anno 2025 il giorno 27 del mese di novembre alle ore 18:03, si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal Presidente del Consiglio, a norma di legge, in sessione Straordinaria in 1ª ed in seduta pubblica.

Al momento dell'annuncio della trattazione dell'argomento in oggetto dei membri del Consiglio risultano presenti n. 16 e assenti n.1 come di seguito:

Consiglieri	Presenti	Assenti
Mariarosaria De Bartolomeo	Si	
Maurizio Spagnolo	Si	
Vanessa Ciurlia	Si	
Salvatore Fai	Si	
Giovanni Rollo	Si	
Fabrizio Stefanizzi	Si	
Daniela Patera	Si	
Federica Guido	Si	
Martina Zuccaro	Si	
Fabio Donateo	Si	
Cosimo Vetrano	Si	
Luisa Margherito	Si	
Stefania Capoccia		Si
Claudio Paladini	Si	
Laura Mogavero	Si	
Katia Prato	Si	
Giuseppe Landolfo	Si	

Il Consigliere Sig.ra Federica GUIDO in qualità di Presidente protempore pone in trattazione l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'odierna seduta consiliare.

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Pierluigi CANNAZZA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera:

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 07/11/2025 attestando, contemporaneamente, la legittimità, la regolarità e la

(Proposta n 59. del 07/11/2025) - **Delibera C.C. n. 57 del 27/11/2025**

correttezza dell'azione amministrativa, firma Dott. Cosimo ALEMANNO

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 07/11/2025, firma Dott. Cosimo ALEMANNO

Immediatamente eseguibile X

Preso atto:

- dell'intervento dell'Assessore Fai Salvatore che illustra l'argomento in trattazione;
- il tutto così come riportato nell'allegato verbale al presente atto;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunemente nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Veglie con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 27/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento

un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con legge n.114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

RILEVATO che il Comune di Veglie, relativamente all'esercizio 2023, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 28/11/2024 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

TENUTO CONTO devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P.;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro ;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Veglie

e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che dalle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale emerge che il Comune di Veglie ha solo la partecipazione all'interno del GAL Agenzia di sviluppo locale terra d'Arneo (società cooperativa - 03158250757) pari ad € 100,00 (0,08 % del Capitale sociale) ed al GAL Terre D'Arneo Scarl (P.iva 04818540751) per € 200,00 (2% del Capitale sociale) come meglio di seguito indicato:

1. ***GAL Agenzia di sviluppo locale terra d'Arneo soc coop – con sede legale in via Mameli n. 9 Veglie (Le) P.IVA 03158250757*** (costituita nel 1997). La società, che non ha scopo di lucro e che non ha per oggetto l'esercizio di servizi pubblici, svolge attività di promozione, divulgazione e realizzazione del piano di sviluppo locale sul territorio del comprensorio (nove comuni) cui appartiene anche il Comune di Veglie. Sono previsti a tale scopo interventi strutturali e investimenti immateriali a sostegno delle imprese e degli enti locali, che riguardano l'agriturismo e il turismo rurale, il patrimonio culturale e naturale, i servizi sociali, sanitari e per il tempo libero, l'artigianato e il commercio. Percentuale partecipazione 0,08 % del capitale sociale (€ 100,00);
2. ***G.A.L. Terra D'Arneo SCARL - con sede legale in via Mameli n. 9 Veglie - P.iva 04818540751*** - costituita il 09/09/2016. La società, che non ha scopo di lucro e che non ha per oggetto l'esercizio di servizi pubblici, è costituita in via prioritaria allo scopo di realizzare in funzione di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), previsto dalla normativa comunitaria 94/C - 180/12 pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea n.180/48 del 1 luglio 1994, e successive modificazioni, tutti gli interventi previsti dal Piano di Azione Locale (PAL) redatto nell'ambito del PSR Puglia 2014/2020, e da eventuali altri piani o progetti da presentare nell'ambito di Programmi di Sviluppo promossi dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e/o da altri enti pubblici e privati. La società inoltre potrà indirizzare proprie iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo

socio-economico e territoriale, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale e locale. Essa potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Potrà inoltre assumere direttamente e indirettamente interessenze in altre società aventi e non aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nei limiti di cui all'art. 2361 c.c. L'adesione del Comune di Veglie al Gal Terre D'Arneo Scarl ha offerto all'Ente uno strumento per intercettare le risorse finanziarie messe a disposizione dal PSR Puglia 2014-2020 ed al fine di inserire il proprio territorio nel Piano di Azione Locale che la stessa intende predisporre per partecipare alla selezione delle domande di aiuto di cui alla misura 19 e relative sottomisure del PSR Puglia 2014-2020. Percentuale partecipazione 2% del Capitale sociale (€ 200,00).

PRESO ATTO che le succitate partecipazioni si confermano essere le uniche alla data del 31/12/2024 e rientranti nella fattispecie di cui all'art. 26 comma 2 dlgs 175/2016 ed ossia “-..... oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)”. Rispetto a tale fattispecie il medesimo dlgs 175/2016 esclude l'applicabilità dell'art. 4. In particolare, trattasi di GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) beneficiario dei contributi previsti dal Programma di iniziativa comunitaria LEADER (*Liaisons Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale*). I GAL elaborano la strategia di sviluppo dell'area rurale che rappresentano e sono responsabili della sua attuazione e, secondo un parere Anci del 24/03/2010 *la società consortile che rappresenta il g.a.l., non è quindi una società di servizi né [...] si può configurare a livello di società strumentale di cui all'art. 13 della legge n. 248/2006, in quanto non destinata a produrre beni e servizi strumentali all'attività degli enti, bensì a proporre strategie condivise di sviluppo del territorio*'.

VISTE le proposte/osservazioni di mantenimento di cui all'allegata “Relazione tecnica” e ritenuto dividerne le motivazioni analitiche alla base delle stesse che qui di seguito si riportano in modo sintetico rimandando alla suindicata relazione per maggiori approfondimenti *“rispetto a tali società la partecipazione del Comune di Veglie è esigua/irrilevante (trattasi rispettivamente dello 0,08% => € 100,00 per il GAL Agenzia di sviluppo locale terra d'Arneo società cooperativa e del 2% => € 200,00 Gal Terre D'Arneo scarl); essendo stata costituita al fine di operare come GAL per l'accesso alle risorse comunitarie, al momento non si ritiene di dover effettuare alcun intervento di razionalizzazione ancorché sussistente l'ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 lett. b) (numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti). Preso atto che il Comune di Veglie, rispetto a tali società, non ha la maggioranza dei voti, né poteri di nomina della maggioranza del CdA, non ha obblighi di ripianare le perdite in misura percentuale superiore alla partecipazione e non esercita influenza dominante in base a contratti; non sono società controllate in termini di voti esercitabili, né soggette ad influenza dominante da contratto; non sono società totalmente pubbliche e non sono affidatarie dirette di servizi pubblici locali.*”

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai n. 16 membri del Consiglio presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione al 31/12/2024 delle società in cui il Comune di Veglie detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dando atto che, rispetto a tali società, la partecipazione del Comune di Veglie è esigua/irrilevante (trattasi rispettivamente dello 0,08% => € 100,00 per il GAL Agenzia di sviluppo locale terra d'Arneo soc coop e del 2% => € 200,00 per il Gal Terre D'Arneo scarl); essendo state costituite al fine di operare come GAL per l'accesso alle risorse comunitarie, al momento non si ritiene di dover effettuare alcun intervento di razionalizzazione ancorchè sussistente l'ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 lett. b) (numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti) inoltre si precisa che il Comune di Veglie, rispetto a tali società, non ha la maggioranza dei voti, nè poteri di nomina della maggioranza del CdA, non ha obblighi di ripianare le perdite in misura percentuale superiore alla partecipazione e non esercita influenza dominante in base a contratti; non sono società controllate in termini di voti esercitabili, nè soggette ad influenza dominante da contratto; non sono società totalmente pubbliche e non sono affidatarie dirette di servizi pubblici locali;
2. di prendere atto che la ricognizione effettuata ***non prevede*** un piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

In prosieguo su proposta del Presidente stante l'urgenza di provvedere

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai n. 16 membri del Consiglio presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Federica GUIDO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Veglie, lì 15/12/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 1999 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Veglie, lì 15/12/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

☒ Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).

☐ Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, lì 15/12/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.